

Del Consiglio Generale.

- 40." Il Consiglio Generale è composto di tutti coloro che trenta giorni prima della sua riunione risulteranno dal gran libro sociale possessori intestati delle N. 18881 azioni della Società.
- 41." Il Consiglio Generale si riunirà sempre in Milano nel locale che verrà indicato ogni volta nell'avviso di convocazione.
- 42." Esso terrà ordinariamente due adunanze annuali, la prima entro due mesi dalla scadenza di ciascun anno sociale, e la seconda entro sei mesi dopo la prima. Esso inoltre potrà essere convocato straordinariamente dal Consiglio d'Amministrazione ogni qual volta questo lo reputerà necessario.
- 43." Qualunque Azionista potrà farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio Generale da un procuratore, che dovrà però necessariamente esser pur egli Azionista.
- 44." Il Consiglio Generale, sì per le sue ordinarie adunanze, che per le straordinarie, viene convocato dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale di Milano e nelle altre che lo stesso Consiglio d'Amministrazione crederà opportune, per tre volte ad intervallo almeno di tre giorni l'uno dall'altro, l'ultima delle quali precederà almeno di giorni 20 quello preteso per l'adunanza. Tale avviso dovrà contenere la sommaria indicazione degli oggetti sui quali il Consiglio Generale avrà a deliberare.
- 45." Le deliberazioni del Consiglio Generale si riterranno legali qualunque sia il numero degli Azionisti che ne avranno composta l'adunanza, e senza distinzione se gli Azionisti vi siano intervenuti personalmente, o sianvisi fatti rappresentar da un procuratore. Esse saranno obbligatorie per la Società intera e per tutti i di lei Azionisti.
- 46." Il Consiglio Generale nelle sue adunanze

15
 a) intende il rapporto che una volta all'anno sarà fatto dal Consiglio d'Amministrazione sullo stato dell'impresa, e sull'economia generale della Società.

b) nella prima delle due adunanze annuali, nella quale gli verrà sottoposto dal Consiglio d'Amministrazione il conto consuntivo dell'anno sociale precesso, nomina fra gli Azionisti due sindaci revisori, i quali comporranno la Commissione incaricata di rivedere il conto medesimo e di farne rapporto nella seconda annuale adunanza;

c) nella seconda annuale adunanza ode il rapporto dei sindaci revisori e le loro proposte sul conto anzidetto; sente le spiegazioni che il Consiglio d'Amministrazione crederà di dare, indi delibera sul conto stesso per approvarlo ed emendarlo;

d) delibera su qualunque proposta che gli venisse fatta dal Consiglio d'Amministrazione o dai propri membri. Le proposte però, che i membri del Consiglio Generale crederanno di fare, dovranno essere da loro comunicate al Consiglio d'Amministrazione in tempo opportuno, affinché possano venir inserite nell'elenco di convocazione; altrimenti non potranno ammettersi a discussione.

e) procede, per iscritto segreto, alla nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione, e ne fissa l'onorario; delibera sulle nomine fatte da questo Consiglio alle piazze di Segretario e di Cassiere, non che sugli stipendj loro assegnati, e così pure su qualunque proposta per la variazione degli stipendj stessi;

f) delibera pure su qualunque proposta di modificazione degli statuti sociali, sul precece scioglimento della Società e sulla sua liquidazione nel caso preveduto dall'art. 4, e in genere sulla proposta di qualunque oggetto che trascenda la facoltà del Consiglio d'Amministrazione.

47." Le deliberazioni del Consiglio Generale si prendono a maggioranza di voti da computarsi in proporzione del numero delle azioni spettanti a ciascun votante. Esse verranno registrate in apposito processo verbale da conservarsi nell'archivio della Società.

48." I tre membri del Consiglio d'Amministrazione dovranno sempre intervenire alle adunanze del Consiglio Generale ad eccezione soltanto del caso di legittimo giustificato impedimento, e dovranno prestarsi a tutti gli schiarimenti e comunicazioni che venissero loro richieste dagli Azionisti.

S. V.

Dei Sindaci revisori e del rendiconto.

49." I Sindaci revisori eletti dal Consiglio Generale nella prima sua adunanza a termini dell'art. 46." lettera b e gratuito. Essi possono venire rieletti ogni anno senza determinazione di tempo.

50." È incarico dei sindaci revisori:

1." di esaminare e rivedere gli annuali rendiconti della Società e di farne rapporto, come all'art. 46." lettera c;

2." di vegliare l'amministrazione della Società, e di farne rapporto al Consiglio Generale, previo avviso a norma del detto nell'art. 46 lettere d, ove credesse che alcuna cosa potesse esigere i di lui provvedimenti.

31." Nello scopo delle loro funzioni i Sindaci revisori avranno sempre libero l'accesso negli uffici dell'amministrazione, e potranno chiedere ispezione dei registri e documenti della Società, ed anche commettere al Ragioniere quegli stralci e conteggi che reputassero necessari.

32." Il rendiconto del Consiglio d'Amministrazione sarà stampato e dovranno otto giorni innanzi alla prima adunanza annuale del Consiglio Generale a tutti i membri di questo, che ne faranno la richiesta.

33." L'originale rendiconto manoscritto, firmato da tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, sarà passato ai Sindaci revisori per il loro esame. I documenti giustificativi di essi però saranno conservati nel locale d'ufficio d'amministrazione, per la

libera ispezione loro, e ad un tempo per l'uso che ne occorresse al Consiglio d'Amministrazione.

34." Il rapporto dei Sindaci revisori sul rendiconto, da sottoporsi nella seconda annuale adunanza del Consiglio Generale, dovrà concludere per l'approvazione del rendiconto stesso, e per quelle riforme che giudicassero necessarie. Quindi i giorni prima della detta seconda adunanza dovrà essere comunicato al Consiglio d'Amministrazione, che potrà presentare al Consiglio Generale gli schiarimenti e le osservazioni che trovasse del caso.

35." Se il Consiglio Generale approverà puramente e semplicemente il bilancio consuntivo, tale approvazione, risultante dal processo verbale dell'adunanza, sarà espressa in calce al bilancio medesimo, e firmata dai Sindaci revisori e dal presidente del Consiglio Generale, servirà al Consiglio d'Amministrazione di pieno assollutorio della sua gestione per tutto il periodo abbracciato dall'anzidetto bilancio.

Se all'incontro il Consiglio Generale ricusasse in generale l'approvazione del bilancio, o s'introducesse alcuna emenda, in tal caso, ove la deliberazione di lui non sia tale che impegni la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione, questo sarà obbligato di sottoporvisi e di riformare il bilancio a senso delle decisioni del Consiglio Generale per riprodurlo, così riformato, alla prossima successiva adunanza. Ma se le decisioni del Consiglio Generale fossero tali che inducessero alcuna responsabilità a carico del Consiglio d'Amministrazione, questo potrà dichiarare di voler riservarsi ed esperire quelle ragioni che credesse competergli a termini di diritto; nel qual caso i Sindaci revisori saranno considerati come investiti dal Consiglio Generale e dalla Società del più esteso mandato speciale per trattare sugli oggetti controversi in concorso del Consiglio d'Amministrazione, farne giudicare come attari nelle vie di giustizia, sostenere quei giudizi che venissero promossi dal Consiglio d'Amministrazione, e divenire sugli oggetti stessi a qualunque liquidazione e transazione, da sottoporsi poi all'approvazione del Consiglio Generale.

§ VI.

Della liquidazione della Società.

36. Deliberandosi dal Consiglio Generale la cessazione della Società a termini dell'art. 4.°, il Consiglio d'Amministrazione ne intraprenderà la liquidazione, e ne realizzerà nel più breve tempo i valori in quel modo che troverà più conveniente e pronto anche fuori d'asta.
37. Mano mano che la liquidazione dei valori della Società sarà operata, il Consiglio d'Amministrazione ne assegnerà il ricavo in primo luogo all'estinzione delle passività sociali, se ve ne fossero; poscia all'ammortizzazione del fondo sociale pecuniario, se in tutto od in parte non fosse peranco ammortizzato; e per rimanente fisserà il dividendo, ossia il riparto dei valori medesimi, sopra ciascuna delle N. 4800 azioni, ne farà seguire il pagamento agli Azionisti, formerà il bilancio finale e radunerà il Consiglio Generale per sottoporglielo.
38. In quest'ultima adunanza si dichiarerà ultimata la liquidazione e scelta l'Amministrazione sociale, e si eleggerà la persona cui dovranno consegnarsi le carte della Società per rimanervi in deposito per anni trenta, dopo il qual periodo potranno essere distrutte, e cesserà ogni responsabilità del depositario.
39. Le premesse norme di liquidazione si seguiranno anche nel non creduto caso che il Governo pronunciasse, per titolo di pubblica utilità, ed altrimenti, la devoluzione allo Stato della proprietà della strada e degli oggetti annessivi, salvo in tal caso le modificazioni che fossero rese necessarie dalla clausola del relativo decreto.

§ VII.

Disposizioni generali.

40. La Società, cadendo per la propria natura fra le mercantili, ed avendo sede in Milano, sarà soggetta per le sue cause all'I. R. Tribunale Mercantile di Cambio, in quella città, ed

alla relative competenti Magistrature superiori, salvo il caso in cui essa seguir dovesse come altree il diverso foro del seo.

- 61.° Anche tutti gli atti e le cause che dovessero aver luogo tra la Società, la sua Rappresentanza e i suoi subalterni, ovvero tra la Società e i singoli Azionisti per ragione delle azioni e per l'esercizio dei corrispondenti diritti, come per l'adempimento delle obbligazioni corrispondenti, saranno di competenza dell'I. R. Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano, e dei Tribuuali a lui superiori.

- 62.° Le intimaioni giudiziali che dovessero farsi alla Società, saranno legalmente eseguite alle mani di uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione; ed ove basti che l'intimazione sia fatta a domicilio, sarà legalmente eseguita nel locale d'ufficio del Consiglio medesimo.

§ VIII.

Disposizioni transitorie.

- 63.° A garanzia dei sottoscrittori delle azioni, e per ogni altra vista di privato e pubblico interesse, contemplato dal Regolamento annesso alla Notificazione governativa 20 dicembre 1843, Francesco Besozzi sottoporrà ad ipoteca fino a concorrenza della somma di austr. L. 1300000 (centocinquanta mila) gli stabili tutti da lui già acquistati per costituirne la sede stradale. Questa ipoteca dovrà da lui medesimo inscrivarsi tosto che colle sottoscrizioni si avrà raggiunta la detta somma di austr. L. 1300000 (centocinquanta mila). E una tale iscrizione dovrà conservarsi infino a quando non sarà per intero ammortizzato il fondo sociale pecuniario di austr. L. 1,3000000 (un milione e cinquecento mila), compiuto la quale ammortizzazione verrà cancellata a cura del Consiglio d'Amministrazione.

- 64.° Quando entro un anno dall'apertura sottoscrizione non si ottenessero sottoscrizioni per la formazione di tutto il fondo sociale pecuniario, i sottoscrittori potranno ritenersi sciolti da ogni impegno e farsi restituire la somma versata.

65.° La Società si riporterà per leggebante costituita quando con le sottoscrizioni si saranno coperte tutte le azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniario.

66.° Così costituito la Società, il socio fondatore Francesco Besozzi farà degli atti costitutivi di essa, ossia del Decreto di concessione della medesima, di quello d'approvazione dei presenti Statuti, degli altri che alla Società o alla strada si fossero riferiti, dell'esemplare degli Statuti portante le firme dei sottoscrittori, e della nota ipotecaria di cui all'art. 63, un istrumento di deposito notariale, che diverrà il documento di fondazione della Società medesima, del quale egli dovrà senza ritardo presentare una copia autentica all' L. R. Tribunale Mercantile e di cambio, ed un'altra alla Camera di Commercio in Milano, poi rispettivi effetti giudiziari ed amministrativi.

67.° Parimenti costituita la Società, il socio fondatore Francesco Besozzi convocherà immediatamente, colle norme dell'art. 44, il Consiglio Generale, composto a termini dell'art. 41.

68.° Il Consiglio Generale, in questa prima adunanza, nominerà i tre membri del Consiglio d'amministrazione: ne fisserà gli stipendi; determinerà a sensi dell'art. 28, il numero e la qualità degli impiegati e gli inserimenti della Società; nominerà una Commissione composta di tre de' suoi membri, incaricata d'ela di redigere uno speciale regolamento per le sue adunanze, regolamento da sottoporsi alla sua approvazione nella prima seduta adunanza generale, e delibererà su tutti i punti relativi all'amministrazione, che le circostanze del momento addittino.

69.° Nella medesima prima adunanza il Consiglio Generale destinerà interinalmente due de' suoi membri alle funzioni, l'uno di Presidente e l'altro di Segretario del Consiglio stesso. L'ufficio loro continuerà per quella prima e per l'adunanza immediatamente successiva, nella quale si determineranno, colla discussione ed approvazione del regolamento, spouale per le adunanze, le norme di elezione agli anzidetti incarichi e di esercizio di essi.

70.° Il Consiglio d'Amministrazione, nominato a mente dell'art. 68.°, entrerà tosto in carica, procederà al più presto possibile alla nomina degli impiegati della Società, e organizzerà i suoi uffici.

71.° La somma complessiva, la quale, fino alla prima assemblea del Consiglio Generale, di cui al detto art. 68.°, risulterà essere stata spesa dal socio fondatore Francesco Besozzi, o da chi per esso, nelle operazioni preparatorie, nei progetti tecnici, nei viaggi, nell'acquisto della zona stradale, e in genere a vantaggio dell'impresa, sarà rimborsata dal Consiglio d'Amministrazione ad esso Francesco Besozzi, non appena il Consiglio medesimo sarà costituito, e le anzidette spese saranno liquidate. Tale liquidazione da farsi non solo a termini di giustizia, ma ben anco con riguardo di equità, sarà operata d'accordo tra il socio Besozzi ed il Consiglio d'Amministrazione, e in caso di dissenso, sarà operata senza veruna forma di procedura, da due arbitri inappellabili eletti uno per parte, con facoltà a costoro, in caso ancora di dissenso, di eleggere un terzo, il quale pronunzierà in via definitiva e irrevocabile.

Sott. FRANCESCO BESOZZI.

MODELLO A. B. C.

A. *Modula delle N. 1500 Azioni da rilasciarsi in rappresentanza del fondo sociale pecuniario.*

Bono per un'azione di austr. L. 1000, versata dal sig. N. N., nell'impresa della Società anonima della Strada ferrata da Tornavento a Sesto Calende, autorizzata col Decreto e fondata coi documenti riportati nell'Istromento di deposito a rogito del Notaio Dott. N. N., all'effetto di partecipare ai prodotti della detta Società in proporzione di un'azione, conformemente agli Statuti della Società medesima.

La presente azione è fruttifera dell'interesse del cinque per cento all'anno dal giorno dell'attivazione della suddetta strada in avanti, ed è trasmissibile per via di girata.

Data e firme.

B. *Modula delle N. 300 Azioni rappresentanti la proprietà industriale.*

Bono per un'azione di austr. L. 1000, che si rilascia a Francesco Bessozi all'effetto di partecipare in proporzione della medesima nei prodotti dell'impresa della Società anonima della Strada ferrata da Tornavento a Sesto Calende, autorizzata col Decreto e fondata coi documenti riportati nell'Istromento di deposito a rogito del Notaio N. N., conformemente agli Statuti della Società.

La presente azione, non fruttante verun interesse, è trasmissibile per via di girata.

Data e firme.

C. *Modula dei Certificati interinali.*

Certificato interinale per austr. L. 1000, sottoscritto dal sig. N. N., nell'impresa della Società anonima della Strada ferrata da Tornavento a Sesto Calende, autorizzata col Decreto e fondata coi documenti riportati nell'Istromento di deposito a rogito del Notaio N. N., all'effetto di partecipare ai prodotti della detta Società in proporzione di un'azione, conformemente agli Statuti della Società medesima.

Il presente, trasmissibile per via di girata, verrà concambiato con una Cartella d'azione fruttante l'interesse del cinque per cento all'anno, dal giorno dell'attivazione della Strada in avanti, non appena saranno state per intero versate nell'impresa le dette austr. L. 1000.

Data e firme.